

STATUTO

FONDAZIONE GROSSETO CULTURA

ARTICOLO 1 — COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita la Fondazione denominata FONDAZIONE GROSSETO CULTURA, con sede in Grosseto.

ARTICOLO 2 – FONDATARE

1. Il Comune di Grosseto è il fondatore istituzionale.

ARTICOLO 3 – SOCI ISTITUZIONALI, ADERENTI E SOSTENITORI

1. Assumono la qualifica di SOCI ISTITUZIONALI della Fondazione previo gradimento ai sensi della procedura prevista dal successivo art. 4, le Amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici che, condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, nei termini che potranno essere concordati in appositi atti convenzionali. La qualifica di socio istituzionale dura in maniera permanente o per un periodo minimo di cinque anni.

2. Assumono la qualifica di SOCI ADERENTI alla Fondazione, previo gradimento ai sensi della procedura prevista dal successivo art. 4, le persone fisiche o giuridiche private che, condividendone le finalità, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di aderente può essere permanente o per un periodo minimo di cinque anni.

3. Assumono la qualifica di SOCI SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che aderiscono alla fondazione nel corso della sua esistenza, sempre seguendo la procedura prevista dal successivo art. 4. La qualifica di socio sostenitore è annuale.

4. E' possibile, nel rispetto dei criteri definiti al presente articolo, diventare in ogni momento socio istituzionale, aderente e sostenitore.

5. I nominativi dei soci, suddivisi per categoria, sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla Fondazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

ARTICOLO 4 - AMMISSIONE, RINUNCIA E DECADENZA DEI SOCI

1. L'ammissione dei Soci istituzionali, aderenti e sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

2. La qualità di socio istituzionale e aderente non consente il diritto di rinuncia se non nei termini previsti dal contratto/convenzione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione della quota prevista dall'art. 10.

3. La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

4. La qualità di socio sostenitore consente di rimanere tale per i dodici mesi successivi all'iscrizione.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, in via prioritaria, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità

locale, le finalità dello svolgimento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 42/04, delle attività culturali e dello spettacolo, delle attività di formazione superiore e di ricerca scientifica, della organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale, del sostegno alla domanda culturale, anche per favorire la coesione sociale della città e delle comunità locali della provincia interessate, della agevolazione della produzione culturale innovativa, dello sviluppo del turismo culturale sostenibile, e della definizione delle strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, degli istituti e delle attività museali e culturali ad essa a qualsiasi titolo trasferite.

La Fondazione persegue altresì la promozione e valorizzazione di attività sportive, ludicomotorie, sociali, turistiche, del tempo libero, ricreative e legate al benessere della persona etc. Per la realizzazione di tali obiettivi la Fondazione potrà procedere direttamente o tramite affidamenti, convenzioni o altre forme di collaborazione con soggetti terzi, all'organizzazione e gestione di progetti, iniziative, manifestazioni, eventi etc. ed alla conduzione di immobili, impianti e/o strutture riconducibili alle attività sopradette.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ

1. La Fondazione, dirige gli istituti culturali ad essa assegnati, nomina i direttori, ed è responsabile della gestione scientifica, culturale e amministrativa degli stessi e può promuovere istituti, forum tematici specifici o generali, associazioni volontarie in conformità con gli indirizzi statutari. Per il perseguimento degli scopi statutari, può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva.

2. La Fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti da parte del fondatore;
- b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e delle attività ad essa trasferite;
- c) ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;
- d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
- e) promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate;
- f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo didattico e turistico;
- g) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
- h) gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;
- i) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati;
- j) promozione e valorizzazione di attività sportive, ludico-motorie, sociali,

turistiche, del tempo libero, ricreative e legate al benessere della persona etc. ;

k) organizzazione e gestione di progetti, iniziative, manifestazioni, eventi di cui alla lettera j, anche mediante conduzione di immobili, impianti e/o strutture riconducibili alle attività sopradette.

3. La Fondazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi statuari la Fondazione può, tra l'altro:

a) dar vita a società e assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società o imprese;

b) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;

c) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;

e) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

f) assumere prestiti dal fondatore e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

g) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.

5. Contestualmente all'atto costitutivo il Comune di Grosseto attribuisce alla Fondazione la gestione delle attività dell'Istituto Musicale Comunale, del Museo di storia naturale della Maremma e quelle in materia di arti figurative (CEDAV); il Comune di Grosseto può, nel rispetto degli atti costitutivi, attribuire alla fondazione attività e servizi coerenti con gli stessi.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;

b. dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

c. da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le

finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;

d. da eventuali contributi attribuiti al fondo di gestione dallo stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

e. da ulteriori eventuali avanzi derivanti da quote associative, che il Consiglio di Amministrazione abbia deciso di non utilizzare per il fondo di gestione.

2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile tra il fondatore e i partecipanti istituzionali, aderenti e sostenitori; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

ARTICOLO 8-FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 7 e dalle attività della fondazione medesima sulla base degli atti convenzionali che regolamentano i rapporti;

b. dalle quote associative, dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse alla Fondazione;

c. da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

d. da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione.

2. Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ARTICOLO 9 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

3. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

4. In ogni caso gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 10 - CONTRIBUTIONI ANNUALI DEI PARTECIPANTI

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di sottoscrizione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei soci aderenti e sostenitori.

2. I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della Fondazione o di nuova adesione, devono essere di norma corrisposti entro il mese di giugno dell'anno solare di riferimento.

ARTICOLO 11 – ORGANI ED UFFICI

1. Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori Contabili;
- d) l'Assemblea di Partecipazione;
- e) il Consiglio di Indirizzo (qualora istituito).

2. Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il direttore generale e/o il direttore amministrativo nominati/o dal Consiglio di Amministrazione.

3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare, di norma annualmente, eventuali indennità e/o gettoni spettanti per gli organi di cui sopra ai sensi della normativa vigente.

4. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì annualmente sulla base della normativa vigente la misura dell'eventuale rimborso delle spese che gli stessi organi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati.

ARTICOLO 12 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DEI SINDACI REVISORI

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di cinque, compreso il Presidente, designati come segue.

2. Il Comune di Grosseto, designa, in sede di Assemblea, nel rispetto dell'art 16 del presente statuto, il Presidente e la maggioranza dei consiglieri previsti.

3. Gli altri soci istituzionali e aderenti definiti dall'art. 3, commi 1 e 2, del presente statuto nominano in sede di Assemblea che si costituisce in diretta relazione alla rilevanza delle contribuzioni dagli stessi apportate al fondo di gestione, i restanti componenti. Qualora entro 15 giorni l'Assemblea di Partecipazione non assolva a tale compito, il socio fondatore procede alla nomina autonomamente.

4. Le designazioni devono essere effettuate di norma almeno nei sessanta giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dal presente statuto.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

6. Il soggetto o l'organo che li ha designati può revocarli anche senza giusta causa, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di tipo risarcitorio; con l'atto di accettazione della carica, l'amministratore dichiara di conoscere e accettare la presente clausola statutaria.

7. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso nel rispetto delle procedure previste nello statuto e nel regolamento.

8. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro 30 giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.

9. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

10. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

11. In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta dell'interessato i consiglieri possono essere sospesi dalla carica per un periodo non superiore a 90 giorni; i consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello Statuto.

ARTICOLO 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. AL Consiglio di Amministrazione, spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della Fondazione E, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare provvede:

a. alla nomina del presidente designato dal socio fondatore e del vice presidente. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano nominato dal socio fondatore;

b. all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta;

c. alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della Fondazione;

d. alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo;

e. all'accettazione di nuovi soci;

f. alla determinazione delle quote annuali dovute dai soci aderenti e sostenitori;

g. alla nomina dei componenti del Consiglio di Indirizzo qualora istituito;

h. alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;

i. alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statuari;

j. alla nomina del direttore generale e/o AMMINISTRATIVO, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;

k. all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;

l. all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;

m. alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;

n. al conferimento di incarichi professionali E/O CONSULENZE;

o. alla nomina di procuratori;

p. alla approvazione di un proprio regolamento interno;

q. alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e

scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti;

r. all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;

s. alla proposta delle modifiche statutarie;

t. alla nomina di un segretario,

u. alla concessione di patrocini.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), , s), del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno dal 40% dei consiglieri e comunque almeno ogni 60 giorni.

2. La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

3. La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, nonché il materiale di corredo per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione si può svolgere anche in video conferenza.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario verbalizzante su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente. E' fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di inviare al Comune di Grosseto i verbali delle sedute svolte.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze.

2. Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

3. A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

ARTICOLO 16 - L'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea è costituita dal fondatore, dai soci istituzionali e aderenti.

In sede di Assemblea e per i soli fini statutarî di cui al comma 3 del presente articolo, a ciascun socio aderente è assegnata in termini percentuali una quota derivante dal rapporto fra l'entità del proprio

versamento con quello del fondo di gestione dell'esercizio in corso.

2. In tale sede e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, viene effettuata la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, designati nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto, e nel rispetto dell'art. 17, viene nominato il collegio dei revisori.

3. L'Assemblea approva le modifiche statutarie, la delibera di scioglimento della Fondazione e si esprime su tutte le materie che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno sottoporre alla sua attenzione. E' fatto obbligo la convocazione almeno una volta all'anno in seduta comune di tutti i soci così come definiti dall'art. 3 del presente statuto.

4. L'Assemblea è convocata, anche su richiesta del socio fondatore, e presieduta senza diritto di voto dal Presidente della Fondazione e delibera, accertato in via preliminare il valore delle singole contribuzioni, a maggioranza del 51% delle quote, qualunque sia il numero dei membri presenti.

ARTICOLO 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori si compone di un presidente e due componenti effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea di partecipazione.

Il socio fondatore nomina, sentite le indicazioni della minoranza consiliare del Comune di Grosseto, il Presidente, un membro effettivo ed un supplente, gli altri soci nominano un membro effettivo e un membro supplente.

2. Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.

3. Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso spese, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della vigente normativa.

4. I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

ARTICOLO 18 - IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo, qualora istituito, è un organo consultivo, preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della Fondazione.

2. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

3. Il Consiglio di Indirizzo, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente fra i suoi membri.

4. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, a seguito di convocazione del suo presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal presidente della Fondazione, che partecipa di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze del Consiglio di Indirizzo.

5. Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del presidente del Consiglio medesimo.

6. I componenti del Consiglio di Indirizzo restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.

7. Il membro del Consiglio di indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

ARTICOLO 19 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea di partecipazione nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue, sentita, se del caso, l'Autorità di Vigilanza di cui all'art. 3 della Legge n.662/1996.

2. In ogni caso i beni acquistati dalla Fondazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. n. 42/2004, e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devolute al fondatore, il quale dovrà obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.

3. I beni conferiti dal fondatore e dai partecipanti ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

ARTICOLO 20 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano gli artt. 14 e ss. del Codice Civile e le altre norme vigenti.

ARTICOLO 21 - ORGANI STATUTARI

1. L'applicazione dell'art. 12, commi 1, 2 e 3, in merito alla composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione produrrà gli effetti in occasione del rinnovo delle cariche dello stesso.